

TI_GERICHTE 13.2022.43 vom 12. Dezember 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-12-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2022.43

FR: TI_GERICHTE 13.2022.43 du 12 décembre 2022

IT: TI_GERICHTE 13.2022.43 del 12 dicembre 2022

Regeste

Stralcio per intervenuta desistenza. Revisione

Erwägungen

E. 1

La decisione di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv.

E. 2

CPC) ha natura meramente dichiarativa e, in quanto tale, non è impugnabile. Unicamente il relativo dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo in virtù dell'art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2). L'esistenza di un'acquiescenza, di una desistenza o di una transazione all'origine dello stralcio di una causa può essere contestata solo con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), e ciò indipendentemente dalla natura del vizio - materiale o processuale - censurato (DTF 139 III 134 consid. 1.3;

Brönnimann/Siegenthaler/Lanz, Abschreibungsentscheid un Abschreibungsverfügung, in: ZZZ/PCEF 59/2022 pag. 334 segg., 338). 1.1 La domanda di revisione va presentata entro il termine di 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC) e va chiesta al giudice che ha statuito sulla medesima (art. 328 cpv. 1 CPC). 1.2 Lo scritto 14 luglio 2022 di RE 1 è stato spedito - con Posta A - il 18 luglio 2022 (timbro originale sulla busta d'invio). D'altro canto, lo scritto 14 luglio 2022 di CO 1 è stato spedito - con posta B - il 15 luglio 2022 (timbro originale sulla busta d'invio). Sicché in linea di massima, trattati alla stregua di domande di revisione della decisione registrata a verbale in esito all'udienza tenutasi il

E. 5

Tenuto conto delle particolari specificità del caso concreto e dei limitati margini finanziari degli interessati, a titolo eccezionale e per questa volta si soprassiede al prelievo di spese processuali in questa sede di giudizio. La relativa domanda di gratuito patrocinio avanzata da RE 1 diventa così prova d'oggetto.

E. 6

Il presente giudizio, che per quanto non già inammissibile non pone comunque questioni di principio (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG), è emanato da questa Camera nella composizione a giudice unico. Per i quali motivi, pronuncia: 1. Trattato quale domanda di revisione, lo "scritto" 14 luglio 2022 di RE 1 è inammissibile. 2. L'istanza di gratuito patrocinio di RE 1 è priva d'oggetto. 3. Trattato quale domanda di revisione, lo "scritto" 14 luglio 2022 di CO 1 è inammissibile. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi di diritto Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.